




SOCIETÀ COOPERATIVE







Quote, azioni, strumenti finanziari, soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa (artt. 2525, 2526, 1°, 4°c., 2537, l. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 4)

La partecipazione del socio può essere rappresentata da quote o da azioni, in relazione alla disciplina di S.r.l. o di S.p.a. adottata

Finché dura la società il creditore particolare del socio cooperatore non può agire esecutivamente sulla sua partecipazione

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro

Tali limiti non si applicano nel caso:

- di conferimenti di beni in natura o di crediti;
- di aumento proporzionale delle quote o emissione di nuove azioni mediante riserve disponibili o ristorni (artt. 2545-quinquies, 2545-sexies);
- di soci diversi dalle persone fisiche;
- di titolari di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi

Nelle società cooperative con più di cinquecento soci si può elevare tale limite sino al 2% del capitale

Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma

Ai possessori di tali strumenti non può essere attribuito più di un terzo dei voti

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per la S.p.a., stabilendone i diritti patrimoniali, eventualmente amministrativi, e le condizioni di trasferimento


Le cooperative cui si applica la disciplina della S.r.l. possono emettere solo strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, da offrire solo ad investitori qualificati


Con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, le cooperative ed i loro consorzi, i cui statuti prevedano la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, possono prevedere la categoria dei soci sovventori (l. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 4)

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori

Le cooperative che abbiano adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale

Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle loro partecipazioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2%, rispetto agli altri soci





(segue)

Recesso del socio (art. 2532)


Il socio cooperatore può recedere dalla società:
 – nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo;
 – quando l’atto costitutivo vieta la cessione delle partecipazioni.
 Il recesso non può essere parziale

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 gg. dalla ricezione

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale

Il recesso ha effetto:
 – per il rapporto sociale, dall’accoglimento della domanda;
 – per i rapporti mutualistici con la chiusura dell’esercizio in corso, se la dichiarazione è comunicata 3 mesi prima, altrimenti a chiusura dell’esercizio successivo



Liquidazione della quota del socio uscente e responsabilità (artt. 2535, 2536)

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base di criteri stabiliti nell'atto costitutivo

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 gg. dall'approvazione del bilancio


Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui la cessazione s'è verificata

Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, 3° c.


L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della o le azioni assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un massimo di cinque anni

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto


Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione




Assemblee separate (art. 2540)



Consiglio di amministrazione (art. 2542)





Diritti dei soci
(art. 2545-bis)

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della S.p.a.

I soci oltre al diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni e di ottenerne estratti a proprie spese (art. 2422), quando almeno un decimo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare attraverso un rappresentante:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste


Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società


Riserve, diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori
(artt. 2545-quater, 2545-quinquies)

Indipendentemente dall'ammontare della riserva legale ad essa deve essere destinato almeno il 30% degli utili netti annuali


Il 3% degli utili netti annuali deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, c. 4, l. n. 59/1992)

(segue)





(segue)



Scioglimento e insolvenza (artt. 2545-duodecies, 2545-terdecies, 2545-septiesdecies, l. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11, c. 5)

La società cooperativa si scioglie:

- Per le cause contemplate per le società di capitali ai sensi dell'art. 2484, nn. 1, 2, 3, 5, 6, e 7;
- per la perdita totale del capitale sociale;
- per la riduzione dei soci al disotto del numero minimo (9 o 3)

- Per provvedimento dell'autorità di vigilanza se la cooperativa:
- non persegue lo scopo mutualistico;
 - non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;
 - per 2 anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio o non ha compiuto atti di gestione

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori

- In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa.
- Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a fallimento.
- La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento

Dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, il patrimonio residuo è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, c. 5, l. 59/1992)

